

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgio) il
7 giugno 2013 — Openbaar Ministerie/Edgard Jan De
Clercq e a.**

(Causa C-315/13)

(2013/C 252/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistenti: Edgar Jan De Clercq, Emiel Amede Rosa De Clercq, Nancy Genevieve Wilhelmina Rottiers, Ermelinda Jozef Martha Tampère, Thermotec NV

Questione pregiudiziale

Se il disposto degli articoli 56 e 57 TFUE (già articoli 49 e 50 CE) e l'articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1), in combinato disposto o meno con l'articolo 19 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36), debba essere interpretato nel senso che esso osta all'articolo 141 della legge programmatica (I) del 27 dicembre 2006, in forza del quale alla persona presso la quale o a favore della quale, direttamente o mediante subappalto, vengono svolte attività lavorative ad opera di lavoratori distaccati dipendenti o di tirocinanti distaccati, è imposto l'obbligo, prima dell'inizio delle attività di queste persone, di dichiarare al Rijksdienst voor Sociale zekerheid, per via elettronica (o in caso di impossibilità a mezzo fax o a mezzo posta), i dati identificativi di dette persone che non sono in grado di presentare l'avviso di ricevimento della sua previa dichiarazione rilasciato al loro datore di lavoro, in combinato disposto con l'articolo 157 della legge programmatica (I) del 27 dicembre 2006 e con l'articolo 183, paragrafo 1, primo comma del Sociaal strafwetboek, che punisce la violazione di tale obbligo con sanzioni penali.

**Ricorso presentato il 13 giugno 2013 — Commissione
europea/Repubblica italiana**

(Causa C-323/13)

(2013/C 252/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— Dichiarare che, poiché una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, inclusa quella di Malagrotta e in quelle del SubATO Latina non viene sottoposta ad un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, e poiché in Lazio non è stata creata una rete integrata e adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE ⁽¹⁾, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31/CE e con gli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE ⁽²⁾ e dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 1999/31/CE è scaduto il 16 luglio 2001.

Il termine per la trasposizione della direttiva 2008/98/CE è scaduto il 12 dicembre 2010.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. (GU L 182, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).

**Ricorso presentato il 20 giugno 2013 — Commissione
europea/Repubblica italiana**

(Causa C-339/13)

(2013/C 252/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— Dichiarare che l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE ⁽¹⁾;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.